

OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani: conferma dell'istituzione della tariffa d'ambito; modifiche al "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e approvazione tariffe per l'anno 2010.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che:

- il D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio ha profondamente innovato la disciplina in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 49, comma 1 bis del suddetto Decreto e s.m. e i., aveva previsto l'obbligo per i comuni con precisi requisiti, di arrivare alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, attraverso l'istituzione di una tariffa che si sostituiva alla Tassa rifiuti solidi urbani;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17/08 del 29.12.2008 è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- a decorrere dal 1° gennaio 2007 il Comune ha applicato il nuovo sistema di tariffazione con la conseguente disapplicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- con deliberazione della Giunta Provinciale 30.12.2005, n. 2972 la Provincia di Trento, nell'ambito della propria potestà di indirizzo in materia tariffaria, ha approvato il modello tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, abrogando la propria precedente deliberazione n. 632/2000;
- il nuovo modello prevedeva l'obbligo di applicazione della tariffa a partire dal 1° gennaio 2007, per i comuni che già non vi avevano provveduto, e l'introduzione del sistema di misurazione puntuale delle quantità di rifiuto prodotto a partire dal 1° gennaio 2008;

Valutata positivamente la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2267 del 19.10.2007 la quale, in attesa dell'attuazione dell'articolo 13 della L.P. 3/2006 "legge di riforma istituzionale" che dispone una riorganizzazione del ciclo dei rifiuti sulla base di ambiti territoriali ottimali, introduce la facoltà di adottare tariffe uniche d'ambito in presenza di gestioni tecniche intercomunali;

Considerato che, coerentemente con quanto fino ad ora svolto nell'ambito del Comprensorio di Primiero, tale condizione risulta operativa già dal 2005 e confermata con l'adozione della tariffa puntuale dal 1 gennaio 2007;

Dato atto che, l'adozione di tariffe uniche d'ambito all'interno del Comprensorio di Primiero discenda dalla omogeneità territoriale ed economica del Primiero, Vanoi e Mis nonché dalla limitata estensione territoriale dell'ambito medesimo;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 20/06 dd. 31.10.2006 con la quale è stata istituita la tariffa d'ambito come prevista dalla delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 2267 del 19 ottobre 2007;

Rilevato che, al fine di garantire un'equa distribuzione dei costi fissi tra le categorie economiche, Azienda ambiente ha predisposto una correzione dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per metro quadrato che modifica la tabella prevista dall'art. 11 comma 1 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani"

Riscontrato che nonostante la sentenza della Corte Costituzionale 238 del 24 luglio u.s. non sono intervenute modifiche legislative alla normativa in vigore;

Considerato che il Servizio Autonomi Locali della Provincia Autonoma di Trento con circolare n. 11 del 24 novembre 2009 consiglia *“di mantenere, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2010, la struttura contabile del 2009, salva eventuale successiva variazione di bilancio da apportare nel corso del 2010”*;

Valutato come da approfondimenti e simulazioni sulla struttura dei costi elaborati e sviluppati da Azienda Ambiente, risulti che l'attuale impostazione contabile vada a vantaggio dell'intera utenza;

Visti i commi 9 e 13 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 che prevedono che la tariffa sia applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio, sia esso il Comune o un soggetto esterno;

Dato atto che con deliberazione n. 12/06 dd. 29.06.2006 è stato disposto l'affidamento ad Azienda Ambiente S.r.l. del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, compresa la riscossione della tariffa;

Rilevato che la tariffa viene determinata dall'Unione, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio come redatto dall'Ente gestore in collaborazione con l'Unione ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs. 22/1997, piano che comprende anche il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie ed il relativo grado di copertura dei costi;

Visto il D.P.R. 27.04.1999, n. 158, *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;

Visto l'ammontare complessivo dei costi comprensoriali esplicitati nel piano finanziario relativo al 2010 pari ad €1.687.625,24=, suddivisi in costi fissi per un totale di €983.083,29= ed €704.541,55=per costi variabili;

Acquisite le indicazioni del gestore del servizio circa la produzione dei rifiuti urbani stimati per l'anno 2010 in kg 1.785.000 di cui il 46% attribuibili alle utenze domestiche ed il 54% attribuibili alle utenze non domestiche;

Visto l'art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale *“L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49 comma 10 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22”*;

Richiamato l'art. 14, comma 3, del Regolamento per l'applicazione della tariffa che nel definire le agevolazioni tariffarie previste dal medesimo articolo rinvia al provvedimento annuale di determinazione della tariffa l'onere di individuare nel dettaglio la misura delle agevolazioni medesime;

Visto l'art. 26 comma 3 lettera i) del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, contenute nel D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, che riconosce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote;

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione - ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, - resi in forma scritta e acquisiti agli atti:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa;
- parere favorevole di regolarità contabile;

Con voti favorevoli 0 , contrari 0, astenuti 0, su nr 0 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori previamente designati;

DELIBERA

1. Di confermare l'istituzione della tariffa d'ambito anche per l'anno 2010 relativa al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, accettando i parametri tecnici unitari di gestione derivanti dal contratto di servizio, considerando pertanto unitario il servizio svolto da Azienda Ambiente S.r.l. sull'intero territorio del Comprensorio di Primiero.
2. Di approvare, per i motivi in premessa esposti, le modifiche alla tabella prevista dall'art. 11 comma 1 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani", così come indicate:

	ATTIVITÀ	COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE Kc
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,58
2	Cinematografi e teatri	0,43
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,80
5	Stabilimenti balneari	0,63
6	Esposizioni, autosaloni	0,45
7	Alberghi con ristorante	1,58
8	Alberghi senza ristorante	1,07
9	Case di cura e riposo	1,00
10	Ospedali	1,07
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,19
12	Banche ed istituti di credito	0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,25
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,71
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,98
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,03
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,70
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,70
24	Bar, caffè, pasticceria	5,69
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,70
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,96
28	Ipermercati di generi misti	2,74
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,92
30	Discoteche, night club	1,73
31	Rifugi alpini	1,13

3. Di prendere atto della sentenza della Corte Costituzionale 238 del 24 luglio u.s. e della circolare n. 11 del 24 novembre u.s. del servizio Autonomi Locali, rimandando ad un eventuale variazione di bilancio da apportare nel corso del 2010 possibili interventi legislativi in merito alla natura della Tariffa di Igiene ambientale
4. Di prendere atto del piano finanziario, predisposto da Azienda Ambiente S.r.l., nonché della relazione programmatica accompagnatoria allo stesso
5. Di approvare la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e quelli di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico per l'anno 2010 nelle seguenti misure:

TARIFFA QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

N° COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	<i>QUOTA FISSA euro</i>	<i>QUOTA VARIABILE euro/lt</i>
1	19,27	0,064394
2	34,69	0,064394
3	44,33	0,064394
4	57,82	0,064394
5	69,39	0,064394
6	79,02	0,064394
Seconde case	57,82	0,064394

TARIFFA QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	QUOTA FISSA euro/mq	QUOTA VARIABILE euro/lt
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,600	0,064394
2	Cinematografi e teatri	0,445	0,064394
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,621	0,064394
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,828	0,064394
5	Stabilimenti balneari	0,652	0,064394
6	Esposizioni, autosaloni	0,466	0,064394
7	Alberghi con ristorante	1,635	0,064394
8	Alberghi senza ristorante	1,107	0,064394
9	Case di cura e riposo	1,035	0,064394
10	Ospedali	1,107	0,064394
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,231	0,064394
12	Banche ed istituti di credito	0,631	0,064394
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,293	0,064394
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,769	0,064394
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,859	0,064394
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,841	0,064394
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,128	0,064394
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,014	0,064394
19	<u>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</u>	1,128	0,064394
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,890	0,064394
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,066	0,064394
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,931	0,064394
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,931	0,064394
24	Bar, caffè, pasticceria	5,886	0,064394
25	<u>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</u>	2,793	0,064394
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,700	0,064394
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,304	0,064394
28	Ipermercati di generi misti	2,835	0,064394
29	Banchi di mercato genere alimentari	7,159	0,064394
30	Discoteche, night club	1,790	0,064394
31	Rifugi alpini	1,169	0,064394

6. Di determinare, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del "Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti", in 150 il numero minimo annuo di litri di rifiuto indifferenziato per persona da addebitare a ciascuna utenza domestica;
7. Di determinare, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del "Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti", in n.ro 12 svuotamenti del contenitore di volumetria massima assegnato, il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza non domestica; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo degli svuotamenti minimi verrà comunque computato la capacità di conferimento attraverso la chiave elettronica (15 litri);
8. Di approvare, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Regolamento succitato, nella misura di 0,14 euro/litro, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato;
9. Di determinare, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Regolamento succitato, in 20 litri il volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a ciascuna utenza;
10. Di determinare, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune o dei Comuni di competenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, alle scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, nella misura del 100% sia della parte fissa della tariffa che della parte variabile.
11. Di determinare, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, per locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal comune utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc... fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni, nella misura del 100% della parte fissa della tariffa e di 12 svuotamenti del bidone assegnato per la parte variabile.
12. Di determinare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune, nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado, nella misura del 20% della parte fissa della tariffa.
13. Di determinare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) nella misura fissa di euro 30,00 all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica.
14. Di determinare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di manifestazioni socio-culturali aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, nell'ambito dei quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma eventualmente da libere offerte, nella misura del 20% della parte fissa della tariffa.
15. Di stabilire, ai sensi dell'art. 9 lettera f del Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, in 10 euro la pulizia dei contenitori riconsegnati nel caso non direttamente effettuata dall'utente.
16. Di dare atto che la spesa derivante dai punti 7, 8, 9, 10 e 11 troverà imputazione ai relativi capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza.
17. Di dare atto che si dà applicazione integrale al metodo normalizzato secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n° 158/1999;

18. Di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad I.V.A. nella misura vigente;
19. Di confermare quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 19 del Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, anche in merito al recupero di quanto dovuto entro 5 anni per le utenze esistenti e non comunicate al gestore del servizio;
20. Di trasmettere copia del presente provvedimento ad Azienda Ambiente s.r.l. quale Ente gestore del servizio, che curerà l'applicazione e la riscossione del nuovo corrispettivo tariffario per l'anno 2010.
21. Di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art.79 c.4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 01.02.2005 n.3/L, con voti favorevoli 14; contrari 0 e astenuti 0 su nr. 14 consiglieri presenti e votanti, stante la necessità di procedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2009 entro il termine del 31 dicembre p.v.



RICORSI AMMINISTRATIVI

Si rammenta ai sensi dell'art.5 comma 6 della L.R. 13/93 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.